



COMUNE DI
PALAU

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 dell’11.10.2022

Indice



ARTICOLO 1- **FINALITÀ**

1. L'Amministrazione Comunale di Palau, nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente Regolamento intende disciplinare l'affidamento in adozione di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte dei soggetti di cui all'articolo 4 (soggetti affidatari).
2. L'Amministrazione Comunale, per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del Regolamento, si avvale dei propri organi tecnici e amministrativi.
3. L'Amministrazione, con questa iniziativa, si propone di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del tessuto urbano e come elemento di miglioramento della qualità della vita;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, le associazioni, le scuole alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione delle aree verdi urbane e in generale, del patrimonio comunale;
 - recuperare spazi verdi pubblici con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
 - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2- **OGGETTO E DISCIPLINA**

1. Oggetto del presente Regolamento è l'affidamento in adozione di aree destinate a verde pubblico al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
2. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.
3. L'affidamento delle aree verdi prevede l'assegnazione, ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale, nel rispetto della normativa vigente.
4. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
5. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3- **AREE AMMESSE**

1. Ai fini dell'affidamento, per aree a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde quali:
 - Aiuole
 - giardini



- aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici
 - rotatorie e spartitraffico
 - fioriere
 - altri spazi destinati a verde
2. l'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'affidamento, sarà periodicamente definito con deliberazione della Giunta Comunale. Tale elenco sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nel sito istituzionale dell'Ente.

ARTICOLO 4- **SOGGETTI AMMESSI**

1. Le aree e gli spazi indicati nell'articolo precedente possono essere concessi in affidamento a:
- a) cittadini singoli oppure costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
 - b) organizzazioni di volontariato;
 - c) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
 - d) soggetti giuridici ed operatori commerciali;
 - e) privati cittadini.
2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento, devono nominare un proprio referente.

ARTICOLO 5- **MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

L'adozione delle aree pubbliche e degli spazi pubblici può essere attivata su iniziativa dell'Amministrazione Comunale assicurandone idonea pubblicità (avviso pubblico). Gli interessati presenteranno le domande di adozione secondo le modalità e i termini indicati dall'avviso pubblico. L'assegnazione dell'area oggetto dell'adozione avverrà previa specifica istruttoria del Settore competente che provvederà alla valutazione della proposta secondo gli obiettivi e i parametri stabiliti nell'avviso pubblico.

ARTICOLO 6- **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Gli affidatari sono tenuti al rispetto di un programma di manutenzione minimo che sarà proposto dagli affidatari stessi in sede di richiesta delle aree. Il programma sarà soggetto a verifica da parte del Settore Ambiente che potrà, qualora ritenuto opportuno, richiedere modifiche ed integrazioni al programma medesimo.
2. L'area a verde deve essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza evitando di arrecare danni alle alberature/cespugli ed alle strutture esistenti.
3. Gli interventi di potatura degli alberi/cespugli ed eventuale loro sostituzione vengono effettuati dall'affidatario a sue cure e spese, con il preventivo accordo del Settore Ambiente.



4. Il soggetto affidatario deve consentire l'effettuazione di interventi a cura del Comune o di altri soggetti preposti all'esecuzione di lavori di interesse pubblico. Gli stessi provvedono, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.
5. L'affidamento si realizza attraverso la stipula di una convenzione tra il soggetto affidatario e il Comune secondo lo schema "Convenzione per affidamento in adozione" riportato nell'allegato A al presente Regolamento.

ARTICOLO 7 – INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi affidate possono comprendere:

- 1 La **manutenzione ordinaria**, cioè tutela igienica, pulizia, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.
- 2 La **riconversione e manutenzione**, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, nel tutto rispetto della normativa vigente, previo parere positivo del settore Ambiente.

ARTICOLO 8 – RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

1. La richiesta di affidamento di area a verde deve essere compilata in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modello allegato B del presente Regolamento e firmata dal proponente. Se il proponente è soggetto pubblico o associazione o ditta o società, istituto bancario, condominio etc., il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. La proposta deve essere indirizzata al protocollo generale del Comune di Palau – protocollo@pec.palau.it.
2. La proposta di affidamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;
 - b) se previsto, progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante con la specifica delle piante da mettere a dimora; (*specie botaniche che dovranno essere preventivamente concordate con l'ufficio competente*);
 - c) relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione;
3. In esito alla verifica condotta dal Settore Ambiente, potrà essere richiesto al proponente che il programma di manutenzione sia integrato e modificato includendo ulteriori e/o differenti prestazioni ritenute necessarie per il buon esito delle attività manutentive. In caso di interventi manutentivi di particolare complessità, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere al proponente che la relazione descrittiva sia sottoscritta da un tecnico abilitato. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.



4. Qualora l'area per la quale si propone l'affidamento non sia compresa negli elenchi di cui all'art. 3 comma 2 del presente disciplinare, l'Amministrazione comunale valuterà la possibilità di inserirla negli elenchi medesimi per il successivo affidamento.

ARTICOLO 9 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

- 1 I soggetti affidatari prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'**articolo 7** con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
- 2 Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere preventivamente richiesta mediante comunicazione scritta e autorizzata dal settore competente.
- 3 Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati (a mezzo protocollo) al Settore Ambiente al fine di consentire l'adozione degli opportuni interventi.
- 4 L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
- 5 È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa.
- 6 L'area rimane permanentemente destinata a uso e funzioni pubbliche così come previsto dal regolamento urbanistico.
- 7 Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti e a consentire ogni eventuale intervento di natura straordinaria che il concedente ritenesse necessario.
- 8 Tutto quanto autorizzato e/o messo a dimora sullo spazio pubblico a cura dell'affidatario, si intende acquisito a patrimonio comunale.
- 9 **Gli oneri connessi all'approvvigionamento idrico e alla fornitura di energia elettrica saranno concordati caso per caso in considerazione della situazione di fatto e di fattibilità relativa all'area richiesta.**

ARTICOLO 10 – PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- 1 Il concorso dell'Amministrazione comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche secondo gli elenchi su citati.
- 2 È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.



ARTICOLO 11– DURATA E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO

- 1 La durata della convenzione è di 2 (due) anni decorrente dall’atto della sottoscrizione stessa e può essere rinnovata di due anni in due anni, se non si prevedono modifiche alle attività, con una richiesta indirizzata al seguente indirizzo: protocollo@pec.palau.it.
- 2 L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento, la facoltà di revoca della convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell’area data in affidamento. In tal caso possono essere proposte una o più alternative.
- 3 La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed il mancato rispetto delle richieste del settore competente comporta l’immediata decadenza della convenzione senza risarcimento alcuno.
- 4 Il soggetto affidatario può recedere, con un anticipo di almeno 30 giorni, in ogni momento dalla convenzione, presentando comunicazione all’ufficio Protocollo del Comune.
- 5 Al cessare del periodo di adozione, l’area deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna dell’area deve risultare la condizione di fatto dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA’

Il soggetto affidatario per la gestione delle aree verdi si assume la responsabilità civile e penale per danni a cose o persone imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall’esecuzione di tutto quanto previsto dalla convenzione.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI

- 1 Il controllo tecnico delle aree adottate è posto in capo al Settore Ambiente, il quale per il tramite del proprio personale ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza si rimanda all’art. 11 comma 3.
- 2 Nel caso in cui durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione o sistemazione vengano provocati danni alla vegetazione e/o strutture preesistenti, l’affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari identici a quelli compromessi e comunque secondo le indicazioni del Settore Ambiente.

ARTICOLO 14- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.



ARTICOLO 15- **CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE**

- 1 Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della convenzione, che non comporti la decadenza della stessa, viene definita in via conciliativa tra le parti.
- 2 In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro competente quello di Tempio Pausania.

ARTICOLO 16 - **NORME FINALI**

Il presente Regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dalla Amministrazione sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dall'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima dell'affidamento.